D.L. n. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti per attuazione PNRR. Testo e relazioni | Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell'economia e delle finanze (Franco) dal Ministro dell'istruzione (Bianchi) dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (Carfagna) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro dell'università e della ricerca (Messa) e dal Ministro del turismo (Garavaglia) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti) con il Ministro della salute (Speranza) con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «*Conversione in legge del*

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, *recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» – (Atto Senato n. 2598).

La *ratio* del decreto-legge PNRR 2

***Link* al testo della relazione illustrativa** del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». (Atto Senato n. 2598).

La relazione tecnica del decreto-legge PNRR 2

***Link* al testo della relazione tecnica** del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». (Atto Senato n. 2598).

In *Gazzetta ufficiale* il decreto-legge con le ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

***Link* al testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,** recante: «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022 – **In vigore dal 1° maggio 2022**

Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

In merito alle misure in materia finanziaria e fiscale del **D.L. n. 36/2022** si evidenzia che l'art. 18, rubricato: «*Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici*», interviene sulla

decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, al fine di adeguarne l'operatività alle previsioni PNRR (**comma 1**). Più nel dettaglio, considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, il **comma 1** dell'art. 18 anticipa la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta (pagamenti a mezzo pos), sostituendo il richiamo al «1° gennaio 2023» **con il «*30 giugno 2022*»**. Tanto al fine di adeguarne l'operatività alle previsioni del PNRR.

I **commi 2 e 3** della disposizione **estendono l'obbligo di fatturazione elettronica** ai soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2015, n.127. La **estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** a tali categorie fa seguito alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l'Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l'ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il **comma 2** dell'articolo 18 modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo **venire meno l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, **i soggetti che applicano il regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, **i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime speciale della legge n. 398 del 1991** previsto, in particolare, per le a**ssociazioni sportive**

dilettantistiche. L’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l’emissione della fattura, di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Il **comma 3** dell’articolo 18, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, prevede un termine a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all’adempimento della fatturazione elettronica, fissato alla data del 1° luglio 2022, e **stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione**.